

Legge regionale

" Normativa concernente le Nefropatie croniche ".

Consiglio Regionale della Puglia

Legge regionale

" Normativa concernente le Nefropatie croniche "

Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico)

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità Sanitarie Locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonché presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della Legge 23.12.1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.
2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico di trattamento, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici collettivi, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione dalla U.S.L. o, in caso di comprovata indisponibilità di autoambulanza, di autovettura ad uso privato.

Consiglio Regionale della Puglia

3. In caso di utilizzazione di autovetture ad uso privato è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.
4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonchè, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. A tal fine, devono essere specificati il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero dei chilometri percorsi ed il nominativo del proprietario. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi.
5. Al rimborso provvede l'Unità Sanitaria Locale di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.
6. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall'Unità Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso.

Art. 2

(Erogazione di materiali d'uso e spese ai nefropatici in
trattamento domiciliare con rene artificiale
o mediante dialisi peritoneale)

1. Le Unità Sanitarie Locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centri dialisi satellite, unità di dialisi ad assistenza limitata nonchè in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale).
2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità Sanitarie Locali di cui al precedente comma consegnano al nefropatico, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale).

Consiglio Regionale della Puglia

3. L'Unità Sanitaria Locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell'impianto.
4. Il contributo predetto non può essere superiore a Lire 500.000= per il trattamento con rene artificiale e a Lire 400.000= per il trattamento di dialisi peritoneale per ogni anno di trattamento ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della divisione o del servizio di nefrologia e dialisi della Unità Sanitaria Locale che ha fornito l'impianto, attestante la durata del trattamento.

Art. 3

(Fornitura ai nefropatici cronici
di prodotti dietetici aproteici)

1. Ai fini della fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al D.M. Sanità 1.7.1989.
2. Gli Enti competenti sono autorizzati a fornire le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici.
3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa.

Art. 4

(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali
effettuati in Italia e all'estero)

1. Nei limiti della normativa vigente, l'Unità Sanitaria Locale di re

Consiglio Regionale della Puglia

sidenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto presso il centro dei trapianti regionale rimborsa le spese di trasporto o di viaggio sostenute:

- per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- per interventi di trapianto renale;
- per spese di soggiorno del paziente nel periodo post-operatorio presso la località sede del centro trapianti, se richiesto per esigenze cliniche documentate;
- per tutti i controlli successivi, nonché per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- per l'eventuale espianto.

2. Nei limiti della normativa vigente, è previsto il rimborso delle spese di viaggio per un accompagnatore nel caso l'assistito sia minorene oppure sia non autosufficiente.

3. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di trapianto da donatore vivente, la U.S.L. di residenza del nefropatico rimborsa altresì le spese di viaggio sostenute dal donatore.

Art. 5

(Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno
in altre Regioni o all'estero)

1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigano rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, è corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, un contributo di Lire 200.000= per ogni trattamento effettuato.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Il contributo è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione attestante l'avvenuto trattamento e le spese.

3. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'impossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nella Unità Sanitaria Locale nel cui ambito sia ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.

Art. 6

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, le Unità Sanitarie Locali faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnata a norma della legge 23 Dicembre 1978, n. 833.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 21.3.1990 ed è conforme
al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Occhiofino)**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)**